

assicuratore dell'autoveicolo Opel Astra S.W. con targa [REDACTED] per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, previa declaratoria che il sinistro stradale avvenuto a Cattolica in data 17/7/2012 si è verificato per responsabilità esclusiva del conducente della predetta autovettura.

Esponessa, in particolare, l'attore che quella mattina, verso le ore 07.40, si trovava a Cattolica alla guida della propria motocicletta modello Guzzi "Nevada" 750 targata [REDACTED] quando, provenendo da Via Toscana, direzione mare-monte, si immetteva nella rotatoria presente all'incrocio con Via Emilia Romagna. Giunto all'altezza della prima uscita (in corrispondenza di Via E. Romagna), vedeva improvvisamente sopraggiungere con direzione di marcia Rimini-Pesaro l'automobile condotta dal [REDACTED] il quale, senza arrestarsi al segnale orizzontale di dare la precedenza e senza avvedersi del motociclo già presente all'interno della rotatoria, si immetteva nella stessa causando la caduta a terra dell'attore, che cercava in ogni modo di evitare l'impatto frenando e sterzando in direzione opposta a quella dell'auto.

In conseguenza della caduta, l'attore riportava lesioni e veniva trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Riccione dove, dopo le cure e i necessari accertamenti, gli venivano riscontrate: *"lussazione scapolo-omerale sinistro, abrasione emitorace sinistro e ginocchio sinistro"* con una prognosi di gg. 20 salvo complicazioni.

Sul posto interveniva la Polizia Municipale di Cattolica che effettuava i rilievi del sinistro.

Successivamente al sinistro, l'attore si sottoponeva a numerose visite specialistiche e, in data 11/03/2014, veniva sottoposto a intervento secondo *Bristow-Laterjet* con stabilizzazione con vite, per riduzione cruenta di lussazione della spalla; tutore per 25 gg. per poi essere dimesso con una prognosi di gg. 90.

L'attore rilevava di avere riportato nell'incidente lesioni comportanti invalidità permanente e danni materiali al proprio veicolo. Pertanto, formulava la richiesta di risarcimento danni, ricevendo risposta negativa dalla compagnia assicurativa del veicolo antagonista, la quale riteneva che non fosse ravvisabile alcuna responsabilità a carico del proprio assicurato.

Nel presente giudizio, preceduto dall'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, l'attore domandava quindi l'accertamento della responsabilità esclusiva del [REDACTED] nella causazione del sinistro e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, quantificato in € 143.558,01.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] [REDACTED] S.P.A. (da ora in avanti solo [REDACTED]) contestando la domanda dell'attore ed eccependo la mancanza di prova della dinamica dei fatti, come descritti in atto di citazione.



In particolare, la convenuta evidenziava che sul luogo del sinistro non erano stati rinvenuti testimoni oculari e che non era provato né che [REDACTED] [REDACTED] avesse omesso di concedere la precedenza immettendosi nella rotatoria, né che [REDACTED] [REDACTED] circolasse già all'interno della stessa. Il sinistro era invece da ricondursi, in via esclusiva o quanto meno concorrente, alla condotta di guida dell'attore, il quale aveva perso il controllo del proprio mezzo, forse anche a causa della velocità non consona al luogo percorso, così violando il disposto di cui all'art. 141 C.d.s.

In ogni caso, la compagnia assicurativa contestava la quantificazione del danno operata da parte attrice, negando che sussistessero i presupposti per la c.d. personalizzazione della liquidazione. La stessa concludeva chiedendo il rigetto della domanda.

Nessuno si costituiva in giudizio per [REDACTED] [REDACTED] che all'udienza del 12/02/2020 veniva dichiarato contumace.

In data 06/11/2020 spiegava intervento l'INPS, rilevando di aver erogato in favore dell'attore la somma di € 2.221,25 a titolo di indennità di malattia per il periodo di assenza dal lavoro e di volersi surrogare nei suoi diritti nei confronti dei responsabili del sinistro.

Depositata le memorie *ex art. 183, comma VI, c.p.c.*, la causa veniva istruita mediante la documentazione depositata, l'interrogatorio formale dell'attore e del convenuto [REDACTED] [REDACTED] le testimonianze richieste dalle parti e la Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale sulla persona dell'attore, con nomina del dott. [REDACTED]

Esaurita l'istruttoria, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2. Tanto premesso quanto allo svolgimento del processo, dall'istruttoria svolta è emerso quanto segue. Dal rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale di Cattolica (doc. 2 fasc. attrice) risulta che gli Agenti sono giunti sul luogo del sinistro verso le ore 08.00, circa venti minuti dopo l'incidente, dove erano già presenti i Carabinieri di Cattolica, i quali si trovavano casualmente nelle vicinanze.

Sul posto non sono stati identificati testimoni oculari, era presente unicamente un soggetto [REDACTED] [REDACTED] il quale riferiva di non aver assistito all'incidente, di aver chiamato il 118 e di aver parlato col conducente dell'autovettura, che dichiarava che a causa del sole radente non aveva visto la moto sopraggiungere e che non c'era stato contatto fra i veicoli. Gli Agenti davano atto che al loro arrivo i veicoli erano già stati spostati e che il conducente dell'autovettura si era già allontanato per ragioni di lavoro, lasciando i suoi contatti al motociclista.

Quanto alle condizioni della strada, gli Agenti hanno annotato: "... Fondo stradale: asciutto. Condizioni della strada: buono. Condizioni del tempo: sereno. Condizioni di luce: giorno. Luce abbagliante".



Quanto ai soggetti coinvolti, sono state assunte le dichiarazioni del solo [REDACTED] il quale ha riferito che: *“A bordo della mia auto dopo aver percorso via Emilia Romagna con direzione Rn/Ps, mi immettevo nella rotatoria formata da via Emilia Romagna stessa, con via Oriolo-Toscana. Giunto circa a metà della rotonda mi accorgevo, guardando lo specchietto retrovisore esterno, del sopraggiungere alle mie spalle di una moto che mi pareva stesse perdendo il controllo, tanto che, non avendo altre vie di fuga, tentava di superarmi a sx pur non avendo spazio. Io, per evitare la collisione mi spostavo alla mia dx; nonostante ciò il motociclista cadeva senza assolutamente urtare la mia auto. Mi spostavo di qualche metro per non bloccare il traffico e accorrevo sul luogo della caduta per sincerarmi delle condizioni del motociclista. Sembrava incolume e mi assicurava di non aver bisogno di aiuto, tanto che mi invitava ad andarmene. Nonostante ciò mi premuravo di lasciargli il mio biglietto da visita con tutti i miei recapiti, che integravo con altri dati personali. Rassicurato sulle condizioni della persona mi allontanavo anche perché dovevo recarmi con urgenza sul posto di lavoro a Morciano di Romagna, dove avevo l'incombenza di aprire la filiale bancaria del [REDACTED]”*

All'esito degli accertamenti, gli Agenti hanno annotato quanto segue: *“Impossibile risalire, allo stato dei fatti, ad una dinamica attendibile dell'evento infortunistico. Si conferma comunque che la vettura interessata, ispezionata il 17 luglio 2012 ore 18:00 c.a., non presenta danni visibili attribuibili al sinistro. Trattasi molto probabilmente di caduta da perdita di controllo, senza urto fra i veicoli. Non si ritiene opportuno contestare infrazioni ai C.d.S. a carico dei conducenti coinvolti”*.

Le risultanze del rapporto di incidente stradale sono state sostanzialmente confermate, in sede testimoniale, da [REDACTED] e [REDACTED] rispettivamente sovrintendente e assistente di Polizia Municipale, sentiti all'udienza del 10/12/2021.

Alla stessa udienza è stata assunta la testimonianza di [REDACTED] il quale ha confermato le circostanze dedotte nei capitoli di prova di parte attrice, dichiarando che: *“ho assistito al sinistro ed è andata come indicato nel capitolo, adesso non ricordo con precisione i modelli dei mezzi o le targhe... si è vero, ha fatto una brusca virata sulla sinistra andando a cadere sulla sinistra mentre il conducente della vettura veniva da destra... io mi trovavo sulla mia vettura all'inizio dell'imbocco della rotatoria andavo verso Riccione cioè giravo a destra... Preciso che appena ho visto l'incidente ho svoltato a destra e mi sono fermato sulla destra nella via Emilia Romagna. Sono sceso e ho visto che c'era una persona che stava già prestando soccorso a quel punto sono andato via”*.

Interrogato a prova contraria sui capitoli di cui alla seconda memoria istruttoria di parte [REDACTED] il testimone ha dichiarato che: *“la strada era completamente libera nella rotatoria la momento in cui il motociclista si è fermato per controllare la rotatoria stessa... ricordo che il motociclista si è fermato e poi ha ripreso la marcia dopo aver visto che nessuno sopraggiungeva... quando affrontava la curva*



cadeva a terra poiché sopraggiungeva una macchina che non gli concedeva la precedenza per cui sterzava verso sinistra cadendo a terra”.

Quanto ai suoi rapporti personali con l'attore, il testimone ha dichiarato che: “...io non conoscevo [REDACTED] [REDACTED]... conosco da diverso tempo [REDACTED] che è la ragazza del [REDACTED] e ci siamo incontrati qualche giorno dopo il sinistro con questo ragazzo che aveva una fasciatura e ho così capito che era il ragazzo in questione e così mi hanno chiesto di testimoniare”.

Alla successiva udienza è stata assunta la testimonianza di [REDACTED] [REDACTED] il quale ha dichiarato di non ricordare i fatti, né le sue dichiarazioni alla Polizia Municipale, stante il lungo tempo trascorso dal sinistro.

In sede di interrogatorio formale, l'attore e il convenuto [REDACTED] hanno confermato le rispettive versioni dei fatti. Il primo ha dichiarato che: “la visuale era libera... non stavo assolutamente omettendo di rallentare ma mi sono fermato e ho guardato a destra e sinistra per verificare se sopraggiungessero vetture... non è vero, ero appena ripartito e la mia moto è una moto da passeggio... si rovinavo a terra ma per evitare l'impatto con la macchina che stava sopraggiungendo in quel momento senza rallentare e senza concedermi la dovuta precedenza in quanto io avevo già occupato la corsia di marcia...”. Il secondo ha dichiarato che: “io sono arrivato alla rotonda, ho guardato se arrivava qualcuno e poi mi sono immesso nella rotonda non avendo visto nessuno. Quando stavo uscendo dalla rotonda con la coda dell'occhio ho visto infilarsi tra me e la rotonda una moto che è poi caduta dentro la rotonda lato mare. Io mi sono fermato poi 4-5- metri più avanti sulla destra per vedere cosa era successo. Preciso che non sono stato urtato da tale mezzo... ho solo visto con la coda dell'occhio la moto che si infilava e poi cadeva dentro la rotonda dalla parte lato mare. Il conducente cadeva sbattendo la parte sinistra a terra...”.

Dal referto del Pronto Soccorso (doc. 1 fasc. attore) emerge che [REDACTED] [REDACTED] è giunto in ambulanza all'ospedale di Riccione alle ore 08.55 del 17/07/2012 a seguito di sinistro stradale, riferendo ai sanitari di essere stato coinvolto in “incidente stradale con moto (per evitare impatto con auto)”.

3. Così riassunti gli esiti dell'istruttoria, deve ritenersi sufficientemente provato che la caduta dell'attore sia stata determinata dalla condotta di guida di [REDACTED] [REDACTED] il quale, verosimilmente a causa della luce abbagliante del sole, si è immesso nella rotatoria senza concedere la dovuta precedenza.

In questo senso depone la testimonianza di [REDACTED] [REDACTED] il quale ha confermato che la motocicletta condotta da [REDACTED] [REDACTED] aveva già impegnato la rotatoria, quando l'automobile di [REDACTED] [REDACTED] si è immessa repentinamente, costringendolo, per evitare l'impatto, a sterzare a sinistra.



In relazione a tale testimone, deve osservarsi che non è implausibile che questi non ricordi i modelli e le targhe dei mezzi coinvolti nel sinistro, né che subito dopo il sinistro si sia allontanato in quanto il motociclista caduto a terra era già stato soccorso da altro soggetto (che potrebbe essere lo stesso [REDACTED] secondo quanto da lui dichiarato). Tale circostanza spiega perché il testimone non è stato identificato in sede di rilievi svolti dalla Polizia Municipale, ma sia stato indicato dal danneggiato solo in un secondo momento.

Anche quanto ai rapporti di conoscenza con l'attore, non appare inverosimile che il testimone conoscesse la compagna di [REDACTED] e che i due si siano incontrati casualmente poco dopo il sinistro, essendo residenti in piccoli comuni tra loro molto vicini (l'attore a [REDACTED] a [REDACTED]

[REDACTED] peraltro, è stato indicato come testimone anche nel procedimento penale davanti al Giudice di Pace di Rimini, nel corso del quale ha rilasciato dichiarazioni coincidenti con quelle rese nel presente giudizio (v. verbali di udienza allegati alla seconda memoria istruttoria di parte [REDACTED]

L'allegazione a sospetto svolta dalla convenuta non appare, quindi, supportata da sufficienti elementi e non è di ostacolo all'utilizzazione della prova testimoniale.

Le dichiarazioni del teste trovano poi indiretta conferma in quanto riferito all'epoca dei fatti da [REDACTED] alla Polizia Municipale, vale a dire che subito dopo il sinistro [REDACTED] ha dichiarato di non aver visto il motociclista a causa della luce radente (condizione quest'ultima accertata anche dagli Agenti nel loro rapporto). Come sopra riportato, non è significativa la testimonianza resa in questo giudizio da [REDACTED] in quanto ha dichiarato di non ricordare i fatti a causa del tempo trascorso, ma non vi è motivo di dubitare della veridicità di quanto da lui riferito alla Polizia Municipale e riportato nel rapporto.

A quanto sopra occorre aggiungere che le condizioni della strada descritte nel rapporto (fondo stradale asciutto e senza anomalie) appaiono scarsamente compatibili con la caduta accidentale del motociclo, apparendo maggiormente verosimile che il sinistro sia stato causato dalla interferenza con altro veicolo. Infine, non risulta significativo nemmeno che la Polizia Municipale intervenuta non abbia sanzionato nessuno dei conducenti coinvolti, stante l'impossibilità, nell'immediatezza dei fatti, di ricostruire la dinamica del sinistro, di cui si dà atto nel rapporto. La circostanza che il motociclista sia caduto per perdita del controllo del mezzo, inoltre, non esclude che tale situazione sia stata determinata da un altro utente della strada.

4. Una volta accertato il nesso causale tra la circolazione del veicolo di [REDACTED] e il danno subito dall'attore, occorre osservare che la circostanza che non vi sia stato scontro tra i veicoli impedisce l'applicazione della presunzione di uguale concorso di colpa, ma non la presunzione di



responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., 1° comma, secondo cui *“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”*.

Tale presunzione, infatti, opera a condizione che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione del veicolo e il danno, posto che, in mancanza del nesso causale, non scatta né la presunzione legale né, di conseguenza, l'onere di fornire la prova liberatoria di aver fatto il possibile per evitare il danno (così Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 5433 del 27/02/2020).

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, formatosi soprattutto in materia di responsabilità per investimento di pedoni, la presunzione di responsabilità del conducente coinvolto può ritenersi superata solo nel caso in cui dia prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso, o quando dalle modalità del fatto si evinca con certezza che in alcun modo egli avrebbe potuto evitare il sinistro. Ne consegue che l'accertamento della condotta colposa del danneggiato non è sufficiente per affermare la sua esclusiva responsabilità, essendo necessario, altresì, che il conducente vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, 1 comma, c.c., dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, tenendo conto che a tal fine, a nulla rileva l'anomalia della condotta del danneggiato, ma occorre dimostrare che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele necessarie in base al caso concreto, anche sotto il profilo della velocità con cui il veicolo procedeva (Cassazione civile sez. III - 04/04/2017, n. 8663).

Ne deriva che la responsabilità del conducente può essere esclusa solo se *“risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. In caso di investimento del pedone, inoltre, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest'ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse - per le circostanze di tempo e di luogo - ragionevolmente prevedibile”* (Cassazione civile sez. III - 28/02/2019, n. 5819; sul punto anche Cassazione civile sez. III, 11/06/2010, n. 14064).

Qualora il conducente non riesca a vincere la presunzione di colpa, la condotta colposa del danneggiato può venire in rilievo per ridurre la percentuale di responsabilità, a norma dell'art. 1227 c.c., secondo il quale *“se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”*, applicabile anche alla responsabilità per fatto illecito in forza del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.



Al riguardo, la Cassazione precisa che *“La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, primo comma cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione”* (Cassazione civile sez. III - 13/11/2014, n. 24204).

5. Tanto premesso, nel caso in esame i convenuti non hanno dimostrato che [REDACTED] [REDACTED] abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, essendo emerso al contrario che questi ha violato le norme del Codice della Strada, non concedendo la precedenza al momento dell'immissione della rotatoria, nonché le comuni regole di prudenza, che avrebbero imposto di procedere con particolare cautela visto che la visibilità era ostacolata dalla luce abbagliante del sole.

Quanto alla condotta di guida dell'attore, le circostanze emerse inducono a ritenere che nemmeno quest'ultimo si sia del tutto uniformato alle norme che regolano la circolazione stradale. Se fosse vero, infatti, che [REDACTED] procedeva a velocità moderata, essendo appena ripartito dopo essersi arrestato al momento di ingresso nella rotatoria, allora sarebbe ragionevole attendersi che, al sopraggiungere del veicolo condotto da [REDACTED] sarebbe riuscito a rallentare la marcia o ad arrestarsi, per evitare di dover compiere una brusca sterzata, rischiando di perdere il controllo del veicolo.

Egli, dunque, risulta aver viaggiato ad una velocità non conforme a quanto prescritto dall'art. 141 C.d.s., secondo cui *“1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. 2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”*.

Alla luce di quanto sopra, considerata comunque prevalente la responsabilità di [REDACTED] nella causazione del sinistro, occorre riconoscere un concorso di colpa a carico dell'attore ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., nella misura ritenuta congrua del 25%.

Conseguentemente, i convenuti sono tenuti al risarcimento del danno a favore dell'attore nella misura del 75%.



6. Circa i profili afferenti al *quantum debeatur*, occorre in primo luogo trattare del risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dall'attore.

In sede di CTU medico –legale è stato accertato che, in conseguenza del sinistro, l'attore ha riportato un politrauma, con ripercussioni funzionali irreversibili, inemendabili e stabilizzate rappresentate da: *“Esiti cicatriziali ed algico-trofo-disfunzionali di lussazione traumatica della spalla sinistra, ridotta in narcosi, recidivata per instabilità ed operata di stabilizzazione con tecnica Bristow-Laterjet”*, cui corrisponde un danno biologico permanente del 14%. Quanto all'inabilità temporanea, essa è stata stimata dal CTU in una inabilità temporanea biologica totale di 45 (quarantacinque) giorni; una inabilità temporanea biologica parziale di 90 (novanta) giorni al 75%; una inabilità temporanea biologica parziale di 60 (sessanta) giorni al 50% e una inabilità temporanea biologica parziale di 60 (sessanta) giorni al 25%.

Le conclusioni raggiunte dal CTU devono essere condivise, in quanto congruamente e logicamente motivate e non contestate dai consulenti delle parti.

7. La liquidazione del danno deve essere effettuata facendo applicazione delle tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, rivisitate graficamente nella versione del 2021, a seguito dei recenti orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione in materia di danno morale.

È noto, infatti, che, a seguito delle sentenze delle Sezioni Unite dell'11/11/2008, le tabelle milanesi erano state rielaborate tenendo in considerazione anche il ristoro dovuto per la sofferenza morale soggettiva. Fino alla versione 2018, le Tabelle mostravano, dunque, una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale conseguente a *“lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”*, nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di *“dolore”*, *“sofferenza soggettiva”*, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.

Con la versione del 2021 l'Osservatorio, prendendo atto dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità - che hanno nuovamente attribuito una propria autonomia alla categoria del danno morale (o *“da sofferenza soggettiva interiore”*), distinguendola dal danno biologico/dinamico-relazionale – ha esplicitato in termini monetari la misura dell'aumento per la componente di sofferenza soggettiva.

In particolare, considerata l'età del danneggiato al momento del fatto (33 anni), le Tabelle prevedono, per un'invalidità permanente nella misura del 14%, un danno non patrimoniale risarcibile di € 40.662,00, di cui € 31.279,00 a titolo di danno biologico ed € 9.383,00 a titolo di incremento per sofferenza soggettiva, pari al 30% della somma riconosciuta a titolo di danno biologico.

Il danno non patrimoniale conseguente alla ritenuta invalidità temporanea va liquidato come segue:



Invaldit� temporanea totale	€ 4.455,00
Invaldit� temporanea parziale al 75%	€ 6.682,50
Invaldit� temporanea parziale al 50%	€ 2.970,00
Invaldit� temporanea parziale al 25%	€ 1.485,00
Totale danno biologico temporaneo	€ 15.592,50
TOTALE GENERALE:	€ 56.254,50

8. Quanto alla richiesta di parte attrice di riconoscimento della personalizzazione della liquidazione, dalla disamina sopra svolta risulta evidente che la liquidazione secondo le Tabelle milanesi gi  comprende tali voci, essendo previsti valori monetari "medi", corrispondenti alle conseguenze "standard" della lesione, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva, che possono essere aumentati secondo una determinata percentuale - onde consentire un'adeguata "personalizzazione" della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarit  che vengano allegare e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato. La versione delle Tabelle 2021, come sopra si   accennato, ha lasciato inalterati tali valori, salvo il loro aggiornamento secondo gli indici ISTAT, limitandosi a distinguere, dal punto di vista grafico, l'aumento in termini monetari per la componente di sofferenza soggettiva.

  indubbio, dunque, che la somma sopra riconosciuta tenga gi  conto sia della componente della sofferenza soggettiva, sia di quella della compromissione della vita di relazione e delle attivit  quotidiane precedentemente praticate, dovendosi solo accertare se sussistano i presupposti per una personalizzazione della liquidazione, in considerazione delle specifiche ripercussioni lamentate dal danneggiato.

Nel caso di specie, dalla testimonianza di [REDACTED] [REDACTED] moglie di [REDACTED] [REDACTED] in regime di separazione dei beni, risulta che *"...ha subito un trauma con la moto e nonostante io lo sproni a risalire non riesce pi  a guidare la moto nemmeno lo scooter di mia propriet , diventa subito nervoso. per quanto concerne l'auto devo dire che quando fa tratti un po' lunghi incomincia ad avere male alla spalla e a volte capita che in presenza di un veicolo che taglia la strada improvvisamente lui si agita inchioda e ha paura"*.

Si tratta, tuttavia, di conseguenze ordinarie di lesioni della natura e della gravit  di quelle riportate dall'attore, che non giustificano la personalizzazione della liquidazione, non essendo emerso, per esempio, che questi avesse la passione delle moto e che la rinuncia ad utilizzare tale mezzo sia stata per lui particolarmente dolorosa.



Tali effetti negativi sono stati integralmente ristorati dalle somme riconosciute a titolo di danno da invalidità temporanea e permanente, con la conseguenza che null'altro deve essere riconosciuto a favore dell'attore per il pregiudizio non patrimoniale subito.

9. Quanto al danno patrimoniale, meritano ristoro le spese mediche documentate e congrue per € **2.066,49**, come riconosciuto in sede di CTU medico-legale.

Parte attrice ha documentato altresì una spesa di € **1.031,49** per la riparazione della motocicletta (doc. 9 parte attrice), che va riconosciuta in quanto congrua rispetto ai danni riportati nella caduta.

10. Quanto, infine, alla richiesta di rimborso delle spese sostenute per l'attività stragiudiziale svolta dal difensore, occorre premettere che, come precisato da Cass. Civ., S.U., 10/07/2017, n. 16990, *“il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”*.

Nel caso di specie, l'attore ha allegato nota professionale per l'importo complessivo di € **3.151,70**, corrispondente ai parametri minimi previsti per l'attività stragiudiziale per lo scaglione da € 52.001 a 260.000, già comprensivi degli accessori di legge, che vanno riconosciuti in quanto adeguati alla natura dell'attività prestata dal difensore.

11. Sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, pari ad € **46.878,13** (già sottratto il 25% a titolo di concorso di colpa), andranno corrisposti, previa devalutazione in ragione della stima fattane secondo criteri aggiornati, l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del sinistro ovvero dall'esborso (per le spese) alla presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro ovvero dall'esborso (cfr. in termini Cass. SU 1712/95) fino alla presente decisione.

A seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori *ex lege* fino al saldo effettivo.

12. Occorre, ora, esaminare la domanda *ex art.* 1916 c.c. dell'INPS, interveniente volontario, diretta a ottenere la ripetizione della somma di € 2.221,25, corrisposta al danneggiato [REDACTED] a titolo di indennità di malattia, per 46 giornate di lavoro, dal 17/07/2012 al 31/08/2012.



Invero, all'assicuratore spetta l'intero ammontare del trattamento previdenziale corrisposto al danneggiato, atteso che il diritto di surrogazione trova il suo presupposto e il suo limite nella corresponsione dell'indennità all'assicurato e comporta che - ovviamente nei limiti di essa - l'assicuratore gli si sostituisca integralmente nel suo credito risarcitorio.

La domanda dell'INPS merita, pertanto, accoglimento, con riferimento al valore di € 2.221,25, cui andranno applicati, trattandosi di credito di valore (v. Cass., n. 5594/15 e n. 1336/09), gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo il criterio fatto proprio dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 1712/95) a partire dalla data dell'esborso.

13. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri vigenti, nei limiti di quanto riconosciuto a titolo di risarcimento del danno.

Le spese di CTU, già liquidate, devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. **accerta** e dichiara la responsabilità dei convenuti per il sinistro di cui è causa nella misura del 75% e per l'effetto li condanna in solido a corrispondere all'attore la somma di € 46.878,13, oltre interessi e rivalutazione calcolati come in motivazione;
2. **condanna** i convenuti in solido a corrispondere all'INPS l'importo di € 2.221,25, oltre interessi legali e rivalutazione calcolati come in motivazione;
3. **condanna** i convenuti a rifondere all'attore e al terzo intervenuto le spese di lite, che si liquidano per l'attore in € 808,61 per spese ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge; per l'INPS in € 1.702,00 per compensi professionali, oltre a spese generali e accessori di legge;
4. **pone** le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dei convenuti;
5. **dichiara** la sentenza esecutiva *ex lege*.

Rimini, 9 maggio 2023.

Il Giudice

dott.ssa Chiara Zito

